

***Note Informative***

***Superiore ai 15.000 abitanti***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*1) Autenticazioni:*

Ai sensi della legge 28 aprile 1998, n. 130 che modifica l'art. 14 della Legge 21 marzo 1990 n.53, sono competenti ad eseguire le autenticazioni, che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste da leggi elettorali, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti e vicepresidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia, la legge 30-4-99 n. 120 ha allargato la facoltà di autentica, ai consiglieri provinciali e comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

A norma della stessa legge, l'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui all’art. 21 del DPR n° 445 del 28/12/2000 secondo cui:

1. l'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento della identità della persona che sottoscrive;
2. il pubblico ufficiale che autentica, deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso e il timbro dell'ufficio.
3. **Nuove disposizioni del Consiglio di Stato, stabiliscono che il consigliere di un ente locale NON E’ legittimato ad autenticare le firme degli elettori e dei candidati di una competizione elettorale alla quale sia estraneo l’ente in cui sono incardinate le sue funzioni, come quella per il rinnovo del consiglio di altro comune per il consigliere comunale o di altra provincia per il consigliere provinciale. In base al requisito della pertinenza quindi, il Consiglio di Stato sembra escludere che un organo politico di un comune possa autenticare le firme nel caso di consultazioni che riguardino un altro comune. Per altro contraddicendosi, ad una prima lettura, addirittura all’interno della stessa sentenza tra motivazione e dispositivo. Quindi in via prudenziale e fino ad ulteriori specificazioni riteniamo opportuno che per le operazioni di autentica di firme e sottoscrizioni ci si avvalga di consiglieri comunali, assessori e funzionari comunali in carica/in servizio nei rispettivi comuni coinvolti nelle consultazioni elettorali.**

*2) Sottoscrizioni della lista:*

nei modelli da noi approntati abbiamo predisposto un modello relativo alla dichiarazione di presentazione vera e propria, che contiene tutte le dichiarazioni di accettazione della candidatura e di collegamento, il numero di atti separati allegati l'indicazione dei delegati e delle relative facoltà che vengono loro attribuite. Le sottoscrizioni non contenute nella dichiarazione di presentazione devono essere raccolte, sul modello di presentazione delle candidature in cui è riportata la descrizione del contrassegno, riprodotto anche graficamente a colori, e sono riportate le candidature a consigliere e/o Sindaco.

*3) Attestazione del Segretario o del Presidente Federale:*

questa può essere riconosciuta esclusivamente ai Segretari regionali o ai Segretari provinciali. Tra i Segretari provinciali, non possono essere compresi i Segretari delle Province create dalla Lega.

*4) Accettazione di candidatura alla carica di consigliere comunale:*

la legge prevede che un candidato possa candidarsi contemporaneamente in un altro comune, sempreché l'elezione abbia luogo il medesimo giorno. Nella dichiarazione di accettazione si dovrà indicare l'altro Comune in cui è candidato.

*5) Dichiarazioni dei disabili:*

nel modello "dichiarazione di presentazione di candidato .........." laddove è riportata la frase " ..... nonché da numero ......................... dichiarazioni, rese nelle forme indicate al quarto comma dell'art. 28 del Testo Unico 16 maggio 1960, n. 570, .........." si intendono le dichiarazioni rese dai disabili o fisicamente impediti, quali ciechi, amputati nelle mani, ecc.

**IMPORTANTE**

**Presentate la documentazione appena possibile. La Commissione, in caso di firme “doppie”, accetta quelle della lista depositata per prima.**

**Mandatario Elettorale**

* Solo nei comuni superiori a 15.000 ab. e solo se i candidati spendono più di Euro 2.500 di denaro proprio o qualsiasi importo di denaro ricevuto come contributo;
* Dal giorno successivo all’indizione delle elezioni, la raccolta di fondi è possibile solo attraverso un mandatario elettorale, fatta per iscritto dal candidato alla corte d’appello (o, in assenza, tribunale del comune capoluogo di regione ) **(modello 06 e 06bis)**
* Nessun candidato può avere più di un mandatario, nessun mandatario può assumere l’incarico per più di un candidato.

**Principali novità a seguito della legge di stabilità 2014**

**(art. 1 dal comma 398 al comma 401)**

* riduzione della durata delle **operazioni di voto** ad **un solo giorno** (si vota solo domenica);
* prolungamento orario di voto **dalle 7.00 alle 23.00** della domenica;
* **soppressione** **propaganda indiretta** (fiancheggiatori)
* **diminuzione degli spazi destinati alla propaganda diretta** tramite affissioni in base al numero di abitanti. Gli spazi sono così stabiliti:
* da 150 a 3.000 ab. : min 1 max 3
* da 3.001 a 10.000 ab. : min. 3 max 5
* da 10.001 a 30.000 ab. : min. 5 max 10
* da 30.001 a 100.000 ab. : min. 10 max 25
* capoluoghi di provincia con meno di 100.000 ab. : min. 10 max 25
* da 100.001 a 500.000 ab. : min. 25 max 50
* da 500.001 a 1 milione ab. : min. 33 max 166
* oltre 1 milione ab. : min. 166 max 333
* **modifica della scheda elettorale** ( i contrassegni delle liste collegate saranno collocate sotto il rettangolo contenente il nome del candidato Sindaco);

Per quanto concerne gli **uffici elettorali comunali**:

* diminuzione degli orari di apertura pomeridiana degli uffici elettorali comunali;
* rilascio delle schede elettorali non consegnate o dei duplicati gli uffici comunali saranno aperti solo 2 giorni antecedenti la votazione (dalle 9.00 alle 18.00) e tutta la giornata del giorno di votazione;